

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 426-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE . PELIZZO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNINI, BORGARELLI, PAJETTA, MARCHINI CAMIA, MERLONI, MONETI, CINGOLANI, MAGLIANO, TRABUCCHI, MONNI, BUSSI, MOLINARI, PIASENTI, TARTUFOLI, BALDINI, ZACCARI, TURANI, BELLISARIO, DE SAÑA, DONATI, CRISCUOLI, PENNAVARIA e AZARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1959

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 1961

Istituzione del tribunale di Rimini

ONOREVOLI SENATORI. — La città di Rimini con il suo vasto e molto popolato mandamento, da anni attende che lo Stato asseconi una sua antica, ma ora più che mai viva aspirazione, vale a dire la istituzione *in loco* della sede giudiziaria del Tribunale.

Bisogna dare subito atto, ed il relatore se ne è dato conto, che ricorrono le condizioni obiettive per abbondantemente giustificare il proposto provvedimento.

Va ricordato infatti che Rimini è la 36^a città d'Italia, conta 90 mila abitanti, è capoluogo di mandamento di una vasta zona, ricca di risorse turistiche e commerciali.

È un centro balneare tra i più importanti e frequentati d'Italia e d'Europa. Su esso gravitano ben 19 comuni, con città di larga rinomanza quali ad esempio Bellaria, Cattolica, Riccione, Morciano ed altre.

La popolazione residenziale della zona supera le 200 mila unità, mentre quella fluttuante nel periodo da aprile a ottobre, raggiunge le 500 mila unità di cui circa 150 mila stranieri.

Una lapide apposta sulla parete della loggia municipale ricorda come Rimini detenga il triste primato delle distruzioni di guerra, ma nel contempo esalta l'intraprendente e tenace volontà dei suoi cittadini nella imponente opera di ricostruzione e di rinascita della storica e gloriosa città della Romagna.

Sta di fatto che la città è risorta, in breve tempo, e come per miracolo, ampliandosi ed abbellendosi e, ciò che più conta, creandosi una imponente attrezzatura ricettiva, adeguata alle accresciute esigenze di zona turistico-balneare di prim'ordine.

Rimini per la sue attività turistiche, commerciali, industriali, in continuo crescente sviluppo (è opportuna questa rigida prospettiva) è destinata a divenire, ove già non lo sia, il massimo centro della Romagna.

La sola città di Rimini conta circa un migliaio di esercizi alberghieri. Le presenze dei forestieri nel decorso anno 1960 si aggirano sulla cifra di circa 14 milioni, compresa in essa, la popolazione presente nelle immense colonie marine.

Numerosi e particolarmente attivi sono gli Istituti bancari che operano nella zona. Nel-

le vicinanze della città, è sorto in questi ultimi tempi un campo di aviazione modernamente attrezzato, adibito a servizio anche dell'aviazione civile.

L'eccezionale traffico di merci, di valori e di persone, particolarmente intenso durante la stagione balneare, comporta, è ovvio, un moltiplicarsi di vicende civili e penali che non ha riscontro in altre terre della Romagna. Basti pensare all'impressionante numero degli incidenti automobilistici che purtroppo si verificano con inusitata frequenza sulle strade del riminese. Basti ricordare che il numero delle denunce penali registrate presso la Pretura di Rimini supera quello della Procura di Forlì. Ciò fa sentire sempre più urgente la necessità che la giustizia venga amministrata *in loco*.

A rendere ancora più sentita una siffatta esigenza, deve considerarsi che per quanto riguarda l'attuale mole di lavoro del Tribunale di Forlì, circa il 45 per cento proviene dalla zona di Rimini, senza poi contare che il maggior numero delle procedure fallimentari investe ditte esercenti l'industria alberghiera nel territorio della fascia adriatica.

Giova, ancora, tener presente che la Pretura di Rimini, nonostante l'organico di quattro Magistrati, che si è chiesto di elevare a cinque, è oberata di lavoro, anche perchè deve assolvere alcuni compiti che sono di pertinenza del Tribunale.

Va detto ancora che sulla piazza di Rimini svolge attività professionale un centinaio di avvocati.

Si aggiunga poi, come elemento pregiudizievole ad una pronta ed ordinata amministrazione della giustizia, il fatto delle distanze che separano i vari centri del riminese dalla sede del Tribunale di Forlì.

La stessa città di Rimini dista 50 Km.; Riccione ne dista 60, Cattolica 70, Montescudo 72, Montegrolfo 77, Verucchio 75. Tali distanze creano non lievi difficoltà alle parti, ai testimoni ed ai professionisti che devono dalla lontana periferia recarsi al capoluogo di provincia, senza disporre sempre di favorevoli coincidenze in viaggi tanto sulle pubbliche linee automobilistiche quanto su quelle ferroviarie.

Non esiste, e ciò dicesi con assoluta obiettività, e senza tema di smentita, non esiste, ripetesi, altra città d'Italia che possieda maggiori titoli di Rimini per avere il suo Tribunale!

Oltre quanto esposto, è opportuno che gli onorevoli colleghi sappiano che la vicina Repubblica di San Marino, interessata alla soluzione positiva del problema che ci occupa, anche recentemente, nelle cordiali forme tradizionali, è intervenuta presso la nostra Autorità per raccomandare l'accoglimento della istanza dei riminesi.

Anche per questo motivo, che attiene ai rapporti di buon vicinato con uno Stato permanente amico, il problema merita tutta la nostra benevola considerazione.

* * *

Circa l'onere finanziario derivante dall'applicazione del provvedimento, istitutivo del Tribunale, non esiste veruna difficoltà.

I rilievi, in ordine alla copertura della spesa, sollevati dalla Commissione finanze e tesoro, sono stati superati, delegando il Governo (articolo 2) a determinare l'organico del personale del Tribunale di Rimini ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del Tribunale stesso.

Per quanto riguarda l'edificio da destinare a sede dell'istituendo Tribunale è da ricordare la lodevole iniziativa della locale Cassa

di risparmio, la quale, con deliberazione del suo Consiglio d'amministrazione, ha offerto a tale scopo un edificio ampio, decoroso e pienamente rispondente alle esigenze funzionali del nuovo organo giudiziario.

In una parte dello stesso edificio sono già alloggiati gli Uffici della Pretura e del Giudice conciliatore; aggiungendovi ora anche quelli del Tribunale, il magnifico edificio (nel quale vanno eseguiti alcuni lavori di completamento, pur essi deliberati dalla Cassa di risparmio) diverrà prossimamente il Palazzo di Giustizia di Rimini.

Così facendo, nei confronti di Rimini, avremo posto le basi definitive di quell'opera di alto valore sociale, da tutti con insistenza invocata, che consiste nell'avvicinare il più possibile la giustizia al nostro popolo.

Concludendo queste brevi note e ricordando che un'analoga iniziativa parlamentare dell'onorevole Elkan non ha avuto seguito a causa della sopraggiunta fine della precedente legislatura, al relatore non resta che ricordare la unanime convergenza di consensi manifestati in Commissione intorno a questo disegno di legge e l'adesione convinta del Guardasigilli onorevole Gonella.

Tutto ciò rende pienamente persuasi che il proposto disegno di legge verrà dall'Assemblea approvato nel testo emendato dalla Commissione.

PELIZZO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

È istituita in Rimini la sede del Tribunale, con la circoscrizione territoriale dell'attuale mandamento della Pretura di Rimini, avente giurisdizione sui comuni: Rimini, Bellaria, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio.

Art. 2.

Gli affari civili e penali pendenti al Tribunale di Forlì alla data in cui ha inizio l'attività del Tribunale di Rimini (fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è già stato dichiarato aperto il dibattimento), se provenienti dal territorio compreso nella circoscrizione della Pretura di Rimini, sono, di ufficio, devoluti alla cognizione del Tribunale di Rimini.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È istituita in Rimini la sede del Tribunale con la circoscrizione territoriale dell'attuale Pretura di Rimini.

Art. 2.

Il Governo è delegato a determinare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge l'organico del personale del Tribunale di Rimini rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Bologna ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del Tribunale anzidetto.

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti davanti al Tribunale di Forlì alla data in cui ha inizio il funzionamento del Tribunale di Rimini, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per cui è già stato dichiarato aperto il dibattimento, se provenienti dal territorio compreso nella circoscrizione della Pretura di Rimini, sono, di ufficio, devoluti alla cognizione del Tribunale di Rimini.